

610.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Interpellanze:		Saonara	5-06904 27287
Giovanardi	2-02023 27281	Michielon	5-06905 27288
Giordano	2-02024 27283	Interrogazioni a risposta scritta:	
Interrogazioni a risposta orale:		Siniscalchi	4-26382 27289
Cento	3-04495 27283	Santori	4-26383 27290
Cento	3-04496 27284	Veneto Armando	4-26384 27290
Interrogazioni a risposta in Commissione:		Santori	4-26385 27291
Michielon	5-06900 27284	Olivieri	4-26386 27292
Olivieri	5-06901 27286	Losurdo	4-26387 27292
Olivieri	5-06902 27287	Tatarella	4-26388 27293
Olivieri	5-06903 27287	Storace	4-26389 27293
		Storace	4-26390 27295
		Storace	4-26391 27295
		Frau	4-26392 27296
		Storace	4-26393 27296

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

PAGINA BIANCA

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, per sapere — premesso che:

il Governo continua a disconoscere la rilevante importanza che riveste la realizzazione del progetto dell'Alta Velocità in ordine alla vivibilità, alla distruzione di attività agricole e produttive (più di 250 aziende, solo nel territorio modenese, verranno poste in condizione di chiudere) ed all'abbattimento di fabbricati, ove si consideri che il progetto in argomento ha dimensioni tali da poter essere definito, senza timore di venire smentito, l'opera pubblica decisamente più impegnativa e significativa del millennio sia per i rilevanti oneri finanziari, in continua lievitazione, sia per gli effetti devastanti sull'ambiente e sul territorio. È sufficiente pensare agli effetti derivanti dai campi elettromagnetici e dal pesantissimo impatto acustico su tanta parte della popolazione e sulla fauna del Parco naturale del Secchia attraversato dalla ferrovia;

il Governo persevera nel fare « orecchie da mercante », non vuole ascoltare le grida dei cittadini che non riceveranno alcun vantaggio dalla realizzazione di tale mostruosità e non si avvede (o finge di non avvedersi) che sta per rendersi complice di uno dei più vergognosi scandali italiani con uno spreco incommensurabile di risorse;

il Governo non si rende conto che il tracciato dell'Alta Velocità voluto dalla Tav Spa, dalle amministrazioni provinciali e regionali provocherà, come effetto indotto, l'abbandono del tracciato storico (su cui continuerà purtroppo a svilupparsi la maggior parte del traffico di persone e di merci) sotto il profilo della manutenzione e dell'adeguamento strutturale ed infrastrutturale alle esigenze ed alle innovazioni tecnologiche del materiale viaggiante;

il Governo non si rende conto che il tracciato tanto ostinatamente voluto dall'amministrazione comunale di Modena comporta l'attraversamento della discarica di via Caruso in Modena, su cui gli esperti della commissione Via (Valutazione dell'impatto ambientale) si erano decisamente espressi (il 16 luglio 1998) sottolineando l'estrema pericolosità del suo attraversamento da parte dell'Alta Velocità. In sede di Conferenza dei servizi (31 luglio 1998), dopo solo cinque giorni, tutti i problemi e le difficoltà miracolosamente ed inspiegabilmente si dissolsero come neve al sole. Infatti il ministero dell'ambiente diede parere favorevole all'attraversamento limitandosi a prescrivere che « fosse definitivamente chiusa, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione della linea ad Alta Velocità, la piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti di via Caruso in tutti i suoi impianti, compreso quello di inertizzazione denominato Soliroc », cioè quello per i rifiuti tossico-nocivi ed il relativo costosissimo combustore. In sintesi, non si tratta solo di spostare 210.000 metri cubi di rifiuti, ma anche i relativi e costosi impianti. Tuttavia, quello che in questa sede si intende sottolineare non è tanto lo sperpero di risorse (non costituisce novità per il cittadino italiano), quanto il rischio effettivo di una catastrofe umana ed ambientale di portata inimmaginabile caratterizzata da contaminazioni, intossicazioni, inquinamento dell'aria e delle falde acquifere. Non si intende fare del facile allarmismo, si vuole invece far notare che, prima di scavare dentro una discarica, bisognerebbe valutare i rischi connessi con la presenza di sacche di percolato e di biogas, giusto quanto sottolineava la relazione della già citata Commissione Via. In Francia c'è stato un caso analogo e furono affrontati pericoli gravissimi e con costi altissimi;

la Commissione Via, pervenne alle seguenti conclusioni: « ... si ritiene che la soluzione prevista dal progetto presenti caratteristiche di eccezionalità dalle implicazioni ambientali non ancora completamente conosciute. La realizzazione dell'opera non è del tutto coerente con la

normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti. Il progetto potrebbe quindi determinare condizioni di elevata criticità per l'ambiente senza che, allo stato delle conoscenze e delle informazioni prodotte dal proponente (cioè da Cepav) sia dimostrata la compatibilità ambientale della soluzione proposta ».

tuttavia, l'amministrazione comunale di Modena ha imposto questa soluzione politica (forse sarebbe meglio dire soluzione irresponsabile e pericolosa e che è risultata essere un'operazione quanto mai redditizia, a vantaggio ed a favore dell'azienda specializzata nel settore del trattamento dei rifiuti), alla quale il Ministro dell'ambiente si sarebbe piegato obbediente senza più nulla obiettare —:

se il Governo sia a conoscenza di tutta la problematica che ruota attorno al progetto Alta Velocità, di tutti gli interessi di settore e di partito che esistono in merito all'accaparramento di terreni di alto valore commerciale conseguenti alla dismissione di quelli su cui oggi corre la ferrovia storica (spostamento dello scalo merci e di parte del tratto urbano Rubiera-Madonnina), che verrebbe spostata su altri terreni da espropriare con pochi soldi;

se il Governo conosca la pericolosità intrinseca del tracciato dell'Alta Velocità in corrispondenza dell'abitato di Campogalliano, dove si concentra una paradossale coincidenza di fattori perturbativi: il raggio di curvatura limitato con conseguente necessità di sfalsare in quota i binari nel senso della curva, il successivo loro livellamento, la salita su piloni considerevolmente alti, la successiva discesa dai piloni e il contiguo attraversamento della zona di interscambio di Villanova;

se il Governo sia a conoscenza del problema dell'attraversamento della discarica modenese poc'anzi delineato;

se il Governo conosca i motivi addotti dalle amministrazioni comunale, provinciale e regionale di Modena e dell'Emilia Romagna per ostinarsi contro ogni logica, contro l'interesse dei cittadini, contro la

salvaguardia ambientale a fronte dell'incontrovertibile ed inoppugnabile danno economico, ambientale, paesaggistico arrecato al paese, a sostenere ed a imporre che il tracciato sia quello che parrebbe essere ormai adottato;

se il Governo sia a conoscenza del fatto che il tracciato storico rimane a tutt'oggi quello che, ove scelto per l'Alta Velocità:

presenterebbe indubbi vantaggi di natura economica, in quanto in alcuni tratti e per la presenza di alcuni sottopassaggi è già predisposto per il quadruplicamento della linea;

arrecherebbe ridottissimi danni ambientali, per cui l'impatto sarebbe estremamente ridotto, in quanto l'Alta Velocità correrebbe in corrispondenza di aree già sottoposte a servitù;

presenterebbe tempi di realizzazione di gran lunga più limitati e ristretti;

garantirebbe automaticamente la manutenzione della linea storica ed il suo adeguamento alle mutate esigenze tecnologiche dei nuovi materiali viaggianti;

se il Governo, sulla base di quanto finora detto, non ritenga di trovarsi in presenza di illeciti e/o di reati amministrativi, di reati perpetrati contro il patrimonio, contro l'ambiente e contro l'incolumità dei cittadini;

se il Governo intenda disattendere le aspettative di quanti, stanchi di subire soprusi ed imposizioni di ogni genere, vedono portare avanti progetti assurdi e porre in essere latrocini come quello che l'Alta Velocità si accinge a perpetrare anche ai danni dei cittadini di Modena e della sua provincia;

se invece il Governo non ritenga doveroso che venga sottoposta all'attenzione del Parlamento la realizzazione di un'opera pubblica: di portata nazionale; la più impegnativa del millennio; la cui valenza è relevantissima sotto il profilo finanziario ed ambientale, e la cui ricaduta economica futura rimane discutibile se

non passiva, rappresentando il Parlamento la sede naturale ed ottimale, dove un progetto che investe gli interessi di milioni di cittadini, che impegna risorse veramente notevoli e che potrebbe arrecare danni irreversibili al patrimonio ambientale e paesaggistico anche dall'Emilia Romagna, può essere esaminato in un'ottica di funzionalità globale e che può garantire la giusta serenità, l'indispensabile obiettività e la tanto attesa trasparenza.

(2-02023)

« Giovanardi ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, per sapere — premesso che:

con una nota ai provveditorati il Ministro della pubblica istruzione — di intesa con il Ministro per la funzione pubblica — ha diramato disposizioni ai fini del non riconoscimento ai Cobas (Comitati di base della scuola) e ad altre organizzazioni considerate non « maggiormente rappresentative » del diritto di assemblea in orario di servizio;

tale diritto, peraltro, non graverebbe sull'amministrazione dato che per esso ogni lavoratore può utilizzare dieci ore annue, indipendentemente dal numero di organizzazioni che convocano le assemblee;

in questi ultimi anni i Cobas sono stati ripetutamente e pesantemente penalizzati sui luoghi da lavoro da una prassi gravemente lesiva dei diritti sindacali garantiti dalla Costituzione;

infatti la normativa recente prodotta dal ministero della funzione pubblica (sotto la direzione del Ministro Bassanini) ha legato la rappresentatività sindacale ad una media nazionale tra i risultati elettorali conseguiti nelle elezioni per le Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) ed il numero di iscritti mediante trattenuta in busta paga;

quest'ultimo requisito — cancellato da un referendum abrogativo nel 1995 — è stato surrettiziamente reintrodotta dai contratti di categoria e, inoltre, la normativa impone un'altra regola assurda: o si è rappresentativi in tutta Italia oppure non lo si è da nessuna parte;

nella scuola l'arbitrio è andato ben oltre: sono stati sottratti sia i diritti ad essere presenti nelle trattative e sia le misure di sostegno per l'attività sindacale;

ma negando il diritto di assemblea si vuole impedire ai Cobas di parlare alla categoria dei docenti ed Ata in un momento di particolare sconcerto, fermento e protesta dovuti alle scelte governative in materia di politica scolastica —:

se non ritenga il Ministro della pubblica istruzione di dover ritirare la nota succitata al fine di garantire anche ai lavoratori che si riconoscono nei Cobas e nelle altre organizzazioni il diritto inalienabile a riunirsi in assemblea.

(2-02024)

« Giordano, Lenti ».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

CENTO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nel pomeriggio del 20 ottobre 1999 alla stazione Termini di Roma si sono verificati nuovi e gravi disagi che hanno colpito soprattutto i pendolari del Lazio oltre che i passeggeri provenienti da altre regioni italiane;

le motivazioni addotte dalle Ferrovie dello Stato sono inaccettabili e comunque si sono dimostrate, nel corso di queste settimane, inutili per la soluzione dei disagi;

il nuovo sistema di controllo Acs non ha ancora prodotto i vantaggi annunciati,

ma anzi ha contribuito a rendere più evidente il disagio in cui versa la Stazione Termini -:

quali iniziative intendano intraprendere presso le Ferrovie dello Stato spa affinché siano accertati e rimossi i responsabili di questi disagi;

quali provvedimenti intendano intraprendere per potenziare i collegamenti ferroviari interni alla regione Lazio usati quotidianamente dai pendolari e per accertare se questi ultimi disagi siano conseguenti all'entrata in funzione dell'Acs. (3-04495)

CENTO. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

il 19 ottobre 1999 a 15 chilometri da Palazzolo Acreide in Sicilia, in contrada San Marco, si sono radunate alcune decine di giovani per svolgere un raduno *rave*;

la partecipazione al raduno è stata inferiore alle attese;

nella notte tra il 19 e il 20 ottobre 1999 i carabinieri si sono presentati nell'area ispezionando il terreno, facendo sospendere la musica e perquisendo la tenda da campo montata e le borse in essa contenute;

gli stessi carabinieri comunicavano ai presenti che lo spettacolo « non era autorizzato » invitandoli a sgomberare al più presto l'area;

durante l'intervento i carabinieri hanno estratto le rispettive armi puntandole anche verso alcuni giovani;

per tutta la notte i carabinieri hanno proceduto all'identificazione di tutte le auto provenienti da Messina, Catania e Palermo che si avvicinavano all'area;

sei giovani sono stati accompagnati alla vicina caserma di Palazzolo dove veniva loro contestata la responsabilità di aver organizzato trattenimenti pubblici in luogo aperto senza autorizzazione nonché

l'attività di somministrazione di bevande senza licenza e hanno multato gli stessi per circa quattro milioni di lire;

nelle ore precedenti il *rave* l'area era perlustrata anche da elicotteri delle forze dell'ordine -:

se i fatti così raccontati corrispondano al vero e se non ritengano spropositate e sproporzionate le modalità di intervento delle forze dell'ordine e dei carabinieri per una vicenda che consisteva in un semplice raduno musicale su un terreno privato e le cui eventuali sanzioni erano soprattutto di natura amministrativa;

se non ritengano opportuno promuovere una iniziativa legislativa tesa a rendere possibili i raduni musicali e in particolare i raduni *rave* semplificando le procedure burocratiche e amministrative e garantendo comunque la piena libertà di iniziativa per i promotori e per i partecipanti. (3-04496)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

MICHIELON. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

nel Comune di Treviso, dal 20 ottobre 1999, si è consolidato il principio che esistono sfrattati di serie A e di serie B;

quelli di serie A sono naturalmente 4 famiglie marocchine che dal 1994 occupano i prefabbricati del Centro aiuto alla vita di cui si s'interessa il Sottosegretario all'interno Vigneri ed i relativi partiti di sinistra, ed a cui sono venuti a dar man forte anche 40 autonomi dei centri sociali al fine di impedire che l'ufficiale giudiziario procedesse allo sfratto;

quelli di serie B sono le 110 famiglie trevigiane che sono sotto sfratto; di queste 65 hanno almeno un anziano sopra i ses-

sant'anni e 35 sono composte da anziani soli con più di 65 anni, ma naturalmente di queste nessuno dei soggetti sopra citati s'interesserà visto che non possono far notizia;

sta di fatto che alle 4 famiglie extracomunitarie di serie A, l'associazione « Centro aiuto alla vita » - che ha come finalità quella di assistere ragazze madri in difficoltà - ha concesso sin dal 1994 di occupare gli alloggi in quanto le stesse versavano, in quel momento, in situazione di difficoltà (in genere la moglie era incinta e non si riusciva a trovare altra forma immediata di sistemazione);

la forma di locazione era un comodato gratuito con il solo impegno al pagamento di alcune spese di manutenzione ordinaria dell'ammontare di circa 120 mila lire mensili, oltre alle spese di allacciamento luce, acqua e gas, tutto questo a fronte di un impegno scritto a lasciare gli alloggi una volta superata l'emergenza;

ad un certo momento il Centro aiuto alla vita ha chiesto di riavere la disponibilità degli alloggi in quanto gli stessi richiedono considerevoli ed urgenti interventi di manutenzione impossibili da effettuarsi con la permanenza delle persone che attualmente li detengono e, soprattutto, in considerazione del fatto che è da tempo venuta meno quell'urgenza e la « temporaneità » dell'assistenza che per statuto presiede all'alloggio;

tali richieste sono state ampiamente riconosciute in sede giudiziale con provvedimento del pretore di Treviso che, per l'appunto, ha disposto i rilasci per le 4 famiglie di extracomunitari con provvedimenti che vanno dall'8 maggio 1998 al 17 dicembre 1998;

l'esecuzione degli sfratti è stata tentata nelle seguenti date 10 marzo 1999, 22 aprile 1999, 28 aprile 1999 e 16 giugno 1999;

in data 16 settembre 1999, mentre l'ufficiale giudiziario stava procedendo all'esecuzione degli sfratti affiancato da due poliziotti, come riportato con dovizia di

particolari il 17 settembre dal quotidiano locale *la Tribuna* a pagina 13, risulta che la pattuglia della polizia è stata improvvisamente richiamata altrove a svolgere un « intervento urgente » che, a differenza di quanto avrebbe affermato il prefetto Pisani ossia che « la volante è stata richiamata per una presunta rapina », sarebbe consistito nell'andare a riportare ordine rispetto alla lunga fila di extracomunitari formatasi davanti alla Questura per la regolarizzazione dei permessi di soggiorno;

sempre nello stesso articolo si leggono anche le seguenti dichiarazioni virgolettate del Sottosegretario Vigneri: « Sono intervenuta per evitare lo sfratto delle famiglie - dichiara al telefono - sollecitata da Marialuisa Campagner (consigliere comunale di sinistra) che mi ha informato della gravità della situazione. Mi sono messa subito in contatto con il prefetto Pisani. Non ci si può opporre a una sentenza di sfratto, ma neppure è ammissibile che famiglie tranquille che lavorano e sono senza casa, non per colpa loro, vengano buttate sulla strada... »;

peccato che il Sottosegretario non fosse stata informata, almeno si spera, che queste 4 famiglie, nonostante lavorino presso aziende site nei comuni di Carbonera e Casale sul Sile, abbiano accumulato un debito di soli 14 milioni nei confronti del Centro aiuto alla vita, visto che hanno deciso di non pagare più l'acqua, la luce e il gas e tanto meno il contributo pattuito; peccato inoltre che non si dica che per 2 di queste 4 famiglie il Centro aveva trovato una soluzione di alloggio alternativa che è stata rifiutata;

comunque, procedendo nella descrizione dei fatti, dopo la mancata esecuzione dello sfratto del 16 settembre 1999, l'ufficiale giudiziario ha notificato che sarebbe ritornato per eseguire la sentenza il 20 ottobre; guarda caso, sempre dal quotidiano *la Tribuna* del 19 ottobre, si apprende dal portavoce dei centri sociali del nord-est, Luca Casarini, che un gruppo di autonomi sarà presente il 20 ottobre a Treviso per impedire che si dia attuazione allo sfratto;

il 20 ottobre, infatti, l'ufficiale giudiziario recatosi presso delle abitazioni cui deve dare esecuzione di sfratto, si trova davanti al cancello ben 40 autonomi. Preso atto della situazione, chiede aiuto alla polizia; infatti, dalla questura di Treviso viene inviata una pattuglia della polizia (per un totale di 2 agenti): si può ben capire come all'ufficiale giudiziario, in tale situazione, non resti che notificare che ritornerà il 10 dicembre! -:

se ritenga « normale » per un sottosegretario, come dallo stesso affermato ad un quotidiano locale, intervenire per impedire l'attuazione di una sentenza esecutiva di sfratto;

se ritenga « normale » per un Sottosegretario prendere a cuore la situazione di 4 famiglie extracomunitarie sottoposte a sfratto esecutivo le quali, nonostante lavorino, hanno accumulato un debito di ben 14 milioni nei confronti del Centro aiuto alla vita e, di converso, nulla abbia detto a fronte degli sfratti cui sono sottoposte ben 110 famiglie trevigiane;

chi e per quale motivo abbia richiamato con urgenza la pattuglia della polizia che in data 16 settembre stava affiancando l'ufficiale giudiziario che stava procedendo all'esecuzione di soggio;

se sia normale che, a fronte in un annunciato intervento, a mezzo stampa, di un gruppo di autonomi per impedire l'esecuzione dello sfratto, la questura di Treviso non abbia preso alcuna contro-misura o, peggio, abbia « preso in giro » l'ufficiale giudiziario inviandogli a supporto 2 soli agenti di polizia a fronte di 40 autonomi;

se anche il 10 dicembre 1999, giorno in cui l'ufficiale giudiziario ritornerà per eseguire gli sfratti, la questura intenda invierà ben 2 agenti di polizia quando già gli autonomi hanno preannunciato che si ripresenteranno in massa;

se non ritenga che ormai questo sfratto non possa essere più trattato come gli altri visto, che proprio le palesi ingerenze politiche ne hanno fatto un caso usato strumentalmente contro l'ammini-

strazione comunale di Treviso che, per molti, ha il torto di essere un monocoloro leghista e non ulivista. (5-06900)

OLIVIERI. - *Ai Ministri delle finanze e della giustizia.* - Per sapere - premesso che:

la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 19, legge n. 74 del 1987 nella parte in cui non estende l'esenzione delle imposte di bollo e di registro ai provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi;

risulta che l'ufficio del registro di Trento - direzione delle entrate, trattiene da oltre 4 mesi i fascicoli giudiziari relativi alle separazioni personali dei coniugi, antecedenti alla citata sentenza della Corte costituzionale, non restituendoli alla cancelleria non avendo assunto alcuna decisione circa l'assoggettabilità all'imposta di registro delle sentenze pronunciate dal 10 gennaio 1999 (data della sentenza della Corte costituzionale), avendo creato e creando tutto ciò gravi disagi;

sembra evidente che i citati provvedimenti di separazione personale dei coniugi non possono essere assoggettati ad imposta sulla base di una norma che è dichiarata incostituzionale -:

se siano state emanate o se intenda emanare circolari esplicative in merito al comportamento che gli uffici debbono assumere relativamente all'assoggettabilità o non all'imposta di bollo e di registro dei provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi intervenuti precedentemente al 10 maggio 1999;

se la questione di cui alla presente interrogazione abbia carattere generale, o sia riscontrabile solo presso la direzione delle entrate di Trento - ufficio del registro ed in tal caso quali siano le determinazioni che intenda assumere.

(5-06901)

OLIVIERI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale n. 135 del ministero della pubblica istruzione del 19 marzo 1999 e le successiva ordinanza ministeriale n. 217 del 6 maggio 1998 collocavano 776 docenti in mobilità volontaria dal 1° settembre 1998 presso le varie sedi Inps del territorio nazionale, inquadrandoli al VII livello e conservando l'anzianità maturata ed il trattamento economico in godimento, se più favorevole, oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale Inps;

l'ordinanza ministeriale n. 217 del Ministero della pubblica istruzione del 6 maggio 1998 nel disciplinare i criteri di mobilità non fa alcun riferimento ai profili e ai contenuti professionali del VII livello di provenienza, limitandosi solo a stabilire il collocamento alla VII qualifica funzionale Inps;

il profilo professionale del VII livello Inps non è assolutamente paragonabile al profilo professionale della funzione docente;

il decreto ministeriale, della funzione pubblica dell'8 agosto 1989, al punto 3, lettera *b*) afferma che al docente di scuola media di 1° e 2° grado è attribuibile l'VIII qualifica funzionale o qualifica superiore —:

per quale motivo ai docenti in mobilità non è stato riconosciuto l'inquadramento nell'VIII qualifica funzionale Inps e quali siano le iniziative che il ministero intende adottare per superare questa iniqua situazione e palese ingiustizia.

(5-06902)

OLIVIERI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

come è noto gli ufficiali giudiziari, ivi compresi gli aiutanti, non hanno percepito a decorrere dal gennaio 1998 gli emolumenti previsti dall'articolo 122, n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 1229/1959 causando una grave situazione economica ai medesimi per il mancato pagamento di una parte della retribuzione;

sembra che il motivo del mancato pagamento delle percentuali consista nella carenza di fondi sul capitolo di bilancio n. 3339 del ministero della giustizia;

il credito per le percentuali riscosse nel 1997 dagli ufficiali e dagli aiutanti ufficiali giudiziari, in tutto il territorio nazionale, è stato accertato in lire 37 miliardi e neppure le percentuali per tutto l'anno 1998 e per lo scorcio del 1999 non hanno trovato pagamento —:

che cosa intenda fare il ministero interrogato per ovviare a questa odiosa situazione che non può sicuramente essere tollerata e se verranno riconosciuti interessi moratori per il tardivo pagamento di emolumenti dovuti agli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari. (5-06903)

SAONARA. — *Ai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

al fine di adeguare in modo completo la normativa italiana sui medici odontoiatri alla normativa comunitaria è stato emanato il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386;

il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 ha disposto che i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici tra il 1980 ed il 1985 possano iscriversi all'albo degli odontoiatri soltanto previo superamento di una prova attitudinale, la cui organizzazione deve essere disciplinata con successivo decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la federazione nazionale dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

nel decreto legislativo n. 386 del 1998 è previsto il termine ultimo di un anno dalla data di entrata in vigore per l'emanazione del decreto ministeriale discipli-

nante l'organizzazione della prova attitudinale, ed è inoltre stabilito che la prova, comunque, in prima applicazione, dovrà tenersi entro diciotto mesi a decorrere dalla medesima data;

il 13 ottobre 1999 è inutilmente scaduto il termine per la tempestiva emanazione del decreto ministeriale e, sebbene sia pervenuto il parere degli ordini professionali interessati, a tutt'oggi, non risulta ancora agli atti il necessario parere del Murst;

secondo i dati forniti dalla stampa, la questione investe circa cinquemila professionisti, ai quali non può essere negata una tempestiva informazione relativamente alla dettagliata articolazione della prova attitudinale, anche in considerazione del fatto che in caso di duplice esito negativo subentra per gli interessati la cancellazione definitiva dall'albo degli odontoiatri —

per quali ragioni, nonostante i termini legislativamente fissati, il decreto del Ministro della sanità disciplinante l'organizzazione della prova attitudinale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, non sia stato ancora emanato quali siano i tempi e passi immediati per la definitiva emanazione dello stesso;

per quali ragioni il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non abbia ancora espresso il parere richiesto ai fini della procedura di emanazione del suddetto decreto ministeriale;

quali misure si intendano adottare per fronteggiare le gravi conseguenze prodotte nei confronti degli interessati dalla ritardata emanazione del suddetto decreto ministeriale. (5-06904)

MICHIELON. — *Ai Ministri delle finanze e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

la decisione di una coppia di coniugi di separarsi ovvero di divorziare comporta nella maggior parte dei casi che il giudice, nell'affidare i figli minori ad uno dei due

coniugi, assegni a favore di questi anche il diritto all'abitazione nella casa familiare, a norma degli articoli 155, 4° comma, e 194, 2° comma, del codice civile;

si possono ben comprendere le difficoltà che certamente incontra il coniuge, il quale, costretto dalla sentenza del tribunale di separazione o divorzio o comunque in virtù del decreto di omologa della separazione consensuale a lasciare la propria dimora in una situazione già di per sé molto delicata dal punto di vista psicologico, si ritrova altresì nella situazione di dover cercare una nuova abitazione e, quindi, affrontare nuovi e gravosi oneri;

il legislatore, ai fini agevolativi fiscali, ha preso in considerazione l'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, intesa come tale « quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente;

infatti, l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, prevede una detrazione di lire 200.000 dall'imposta I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; ugualmente l'articolo 18, commi 4-7, della legge 13 maggio 1999, n. 133, prevede, « se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (...) », la deduzione ai fini Irpef di lire 1.400.000 (per il 1999); ed ancora, l'articolo 13-bis, lett. b), del testo unico delle imposte sui redditi prevede la detrazione del 19 per cento degli interessi passivi e relativi oneri accessori (...) in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (...);

diversa, invece, è la normativa concernente le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (che ha modificato la nota II-bis, articolo 1, della tariffa, parte 1°, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986), che prevede l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per l'Iva o per

l'imposta di registro a condizione che, nell'atto di acquisto, l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare ovvero « (...) di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni (...) »;

da ciò deriva che un coniuge separato/divorziato, obbligato a rinunciare, a seguito di pronunzia del giudice, all'uso dell'appartamento comperato insieme all'altro coniuge quale « prima casa » qualora volesse procedere all'acquisto di un nuovo appartamento (ritenendo più utile « investire » in un mutuo piuttosto che in un affitto), possa beneficiare delle agevolazioni previste per la cosiddetta « abitazione principale » ma non anche per quelle per la « prima casa », sebbene di fatto per il coniuge separato/divorziato la nuova dimora costituirebbe la « prima », « principale » sola ed unica abitazione;

peggiore è l'ipotesi in cui il coniuge separato/divorziato costretto ad abbandonare la propria abitazione non sia nelle condizioni economiche-finanziarie per affrontare l'acquisto di un altro immobile ovvero per sostenere le spese derivanti dall'affitto di un appartamento; in tal caso, infatti, il soggetto non potrebbe partecipare neanche al bando di concorso per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, in quanto tra i requisiti è richiesta la non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi;

la legge regionale Veneto 2 aprile 1996, n. 10, ad esempio, all'articolo 2, comma 1, lett. c), richiede tra i requisiti la non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo sia superiore al cin-

quanta per cento di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale; addirittura l'ultimo periodo del comma 6 del medesimo articolo dispone che il requisito (...) non sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato —:

quale sia l'opinione in merito all'estensione di tutte le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa a favore del coniuge separato/divorziato costretto, a seguito di pronunzia del giudice, a lasciare l'appartamento di famiglia oggetto di sua proprietà esclusiva o in comproprietà con il coniuge separato;

se si ritenga ipotizzabile rivedere la normativa in materia di agevolazioni fiscali prima casa prevedendo la possibilità, per il coniuge separato/divorziato obbligato a rinunciare all'uso dell'abitazione di famiglia, di poter acquistare un nuovo appartamento, salvo poi dover pagare la differenza di aliquota nel caso in cui il coniuge ritorni ad abitare nell'appartamento lasciato;

se non si convenga sull'opportunità di consentire al coniuge separato/divorziato in condizioni economiche-finanziarie non ottimali di poter partecipare al bando di concorso per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, pur trovandosi nella situazione di « nudo proprietario » nonché riconoscere alle ragazze madri ed alle coppie separate con figli il medesimo punteggio assegnato alle famiglie.

(5-06905)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

SINISCALCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

da anni la scuola media di Napoli « Della Valle » versa in una strutturale situazione di emergenza essendo priva di idonea sede;

ad oggi è ospitata, a causa di detta carenza, presso la scuola elementare del Casale facente parte del 40° circolo didattico;

tale disagio impedisce un normale svolgimento delle attività didattiche per entrambe le scuole che condividono la medesima struttura;

la complessiva precarietà scaturita da tale infelice sistemazione logistica impedisce la costituzione dei laboratori ed obbliga il ricorso al turno pomeridiano;

in posizione attigua al plesso « Marechiaro » vi è una struttura comunale per la prima accoglienza di ragazzi in difficoltà, « Istituto San Francesco », dotata di ampi spazi inutilizzati da anni —:

quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare, accertati i fatti, per risolvere definitivamente i disagi direttamente riconducibili alla mancanza di una idonea e stabile sede per la scuola media « Della valle »;

se non ritenga più opportuno permettere alla scuola media la utilizzazione dell'istituto San Francesco, dotato di ampi spazi da anni non adeguatamente sfruttati. (4-26382)

SANTORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

risulterebbe che l'Enel spa, su richiesta nominativa degli uffici del ministero dell'industria, abbia assunto o stia assumendo, con qualifica dirigenziale, cinque ex funzionari ministeriali, aventi competenze già ampiamente disponibili all'interno dell'Enel, da destinare, oltre alla schiera del personale comandato presso il ministero dell'industria che il Ministero stesso aveva già imposto all'Enel, alla so-

cietà di gestione della rete di trasmissione nazionale, attualmente di proprietà dell'Enel ed in procinto di essere conferita al ministero del tesoro, con funzioni non meglio definite di supporto all'attività del ministero dell'industria —:

se tali comportamenti non siano in contrasto con la dichiarata apertura a regole di mercato del settore dei servizi pubblici che si intende privatizzare;

se sia lecito porre a carico della collettività, ed in modo così poco trasparente, un costo dell'amministrazione che dovrebbe invece ridursi;

se siano ammissibili comportamenti così apertamente clientelari dell'amministrazione dello Stato nell'ambito delle aziende di proprietà dello Stato, che aggirano procedure trasparenti di selezione del personale;

se sia ammissibile una così arrogante interferenza dell'amministrazione nella sfera di competenza di aziende pubbliche, che dovrebbero assolvere funzioni di garanzia di indipendenza e neutralità;

se non ritenga di dover individuare i responsabili di tale iniziativa, sanzionandone i comportamenti. (4-26383)

ARMANDO VENETO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 9 dicembre 1998, è stato indetto il concorso a 350 posti di uditore giudiziario e all'esito della preselezione si sono collocati in posizione utile ai fini dell'ammissione alle prove scritte soltanto i candidati che non hanno commesso alcun errore nel rispondere alle domande del questionario;

il Consiglio di Stato, pronunciandosi in sede di appello sulle domande di sospensiva proposta da alcuni candidati esclusi, con l'ordinanza N. Reg. Ord. 1915/99 pronunciata all'esito dell'udienza del 28 settembre 1999, ha ammesso con

riserva alla prova scritta i ricorrenti che avevano commesso un solo errore nella prova preliminare, affermando che l'interpretazione della commissione e del ministero eccedeva i limiti fissati dalla legge;

sulla scorta di tale ordinanza un notevole numero di candidati esclusi sulla base dell'identico presupposto si sta apprestando a proporre ricorso al tribunale amministrativo, decadendo i termini il giorno 3 del mese di novembre 1999;

giunge altresì fondata notizia che i candidati che hanno superato la preselezione senza alcun errore, stiano approntando a loro volta ricorso giurisdizionale per tutelare la propria posizione nei confronti degli altri candidati di cui sopra;

tale grave situazione porterebbe incredibilmente ad uno scontro tra i candidati per una interpretazione ritenuta illegittima tanto dall'uno quanto dall'altro gruppo, a seconda di quella adottata dal ministero, o da adottare sulla base della decisione del giudice amministrativo —

se intenda adottare provvedimenti urgenti, attesa la piega presa dagli avvenimenti per evitare conflitti fra le parti più deboli (i candidati) rispetto a chi detiene le reali responsabilità del caso;

se non ritenga di impartire disposizioni perché non abbiano a verificarsi nel futuro episodi di tale portata che appaiono disonorevoli rispetto alla tradizione giuridica e giudiziaria del nostro Paese atteso anche che trattasi di concorso per uditore giudiziario. (4-26384)

SANTORI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la Stazione Termini di Roma è stata teatro, mercoledì 21 ottobre 1999, dell'ennesimo guasto tecnico che ha provocato momenti di grande tensione tra i pendolari che tentavano di raggiungere i comuni di residenza al termine della giornata lavorativa; le Forze di Polizia sono intervenute

a seguito dell'accesso diverbio tra i pendolari che sostavano sui binari di un « Pendolino » in procinto di partire ed i passeggeri dello stesso;

la situazione non ha avuto conseguenze peggiori solo per l'alto senso di responsabilità dei Funzionari e degli Agenti della Polizia che hanno raccolto lo sfogo dei pendolari distrutti da giorni e giorni di ritardi;

l'unica assenza rilevata, come già avvenuto nei giorni precedenti, è stata quella dei funzionari e responsabili dell'Ente Ferrovie;

da calcoli sommari risulta che le ore di lavoro perse da centocinquantamila pendolari, tra ritardi e vagabondaggi da una stazione all'altra, fanno salire a ben 15 miliardi i costi del disservizio;

il 9 ottobre, giorno in cui si effettua il montaggio della nuova centrale di comando ACS (Apparato Centrale Statico), segna anche l'inizio della parabola discendente nel funzionamento dei centri ferroviari della capitale;

nel 1984 la stazione di Milano centrale venne dotata del nuovo sistema Acei, quale acronimo di *Apparati centrali elettrici ad itinerari*, il cui costo si aggirava sui 37 miliardi;

l'utilizzazione del citato impianto non provocò alcun disservizio o disagio ai viaggiatori ma, al contrario, contribuì subito a fare della Stazione Centrale di Milano la più grande della rete, la più avanzata tecnologicamente e la più efficiente e moderna d'Europa;

si prospettano ulteriori e frequenti momenti di tensione per i quali si chiederà ancora l'intervento della Polizia, che non potrà comunque risolvere i gravissimi problemi che attanagliano l'Ente Ferrovie;

l'accettabile, seppure non eccezionale funzionamento di alcuni treni, si deve alla disponibilità dei macchinisti, come ad esempio si rileva per il treno Roma-Casino-Napoli che ha camminato, nell'ultimo mese, perché uno dei conduttori era in

testa, nella macchina pilota, e l'altro in coda, nella motrice, e si parlavano via cavo —:

se non ritengano ormai improrogabile il commissariamento dell'Ente Ferrovie e l'immediata rimozione dei funzionari amministrativi e tecnici che hanno reso possibile il perpetrarsi di simili situazioni;

se non ritengano opportuna urgenti provvedimenti al fine di evitare situazione di particolare pericolo per l'ordine pubblico di Roma e per le quali conseguentemente dovrà richiedersi l'intervento della Polizia con conseguenze ancora più pesanti. (4-26385)

OLIVIERI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il signor Rogato Stefano, cittadino italiano residente a Pinzolo (Trento) ove è nato il 7 aprile 1963, si recava il giorno 3 settembre 1999 a Monaco di Baviera (Repubblica federale tedesca);

alle ore 20.00 circa nella città di Monaco si fermava, a bordo della autovettura che guidava, per chiedere informazioni a un vigile urbano in merito ad un percorso stradale. Il vigile per tutta risposta chiedeva al Rogato di consegnare la patente di guida e dopo alcuni minuti sopraggiungeva una pattuglia della polizia che lo accompagnava nella vicina caserma. Ivi veniva sottoposto alla prova dell'etilometro, di cui a tutt'oggi non conosce il risultato e poi, accompagnato in un vicino ambulatorio, gli veniva prelevato il sangue;

successivamente gli veniva rilasciato un verbale, ritirata la patente ed era rimesso in « libertà » previo versamento di lire 650.000 e 100 Marchi tedeschi;

dal verbale si evince che al Rogato Stefano è stata elevata l'infrazione di guida in stato di ebbrezza. La patente di guida rilasciata dal ministero dei trasporti, n. TN2074198D, a firma Commissariato

del Governo di Trento è a tutt'oggi ancora presso la polizia di Monaco di Baviera benché fosse stata promessa al Rogato una pronta restituzione con invio a mezzo posta al suo domicilio —:

quali iniziative intenda assumere per appurare la verità dei fatti, tutelare un connazionale all'estero e indurre le autorità della Repubblica federale Tedesca a restituire la patente di guida al legittimo proprietario. (4-26386)

LOSURDO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il ponte sul Po che si trova in località in Bastida Pancarana (PV) si trova in una grave situazione di degrado con barriere laterali in profilati metallici in alcuni punti sfondate e pericolanti nel vuoto con pericolo di crollo che porterebbe danni irreparabili;

il mancato ripristino della barriera protettiva costituisce un permanente pericolo grave per coloro che stanno di fronte, specie nella stagione autunnale durante le quali a causa di piogge e nebbie sono possibili sbandamenti e deviazioni dalla sede stradale;

sul ponte del Po di Bastida Pancarana si svolge un intensissimo traffico automobilistico e ferroviario che rende quanto mai probabile il verificarsi di gravi incidenti;

di tale situazione è stata notiziata dal sindaco di Bastida Pancarana tanto all'Anas che alle Ferrovie dello Stato che, ad oggi, non sembrano sensibilizzate al problema —:

quali immediati provvedimenti intenda adottare per eliminare le cause di pericolo alla sede stradale e ferroviaria del ponte sul Po di Bastida Pancarana.

(4-26387)

TATARELLA, AMORUSO, GISSI, MARENCO e POLIZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

giudici statunitensi hanno recentemente affermato il principio in forza del quale un'industria che vende in una determinata area geografica, dove la vendita è libera, quantitativi di prodotti in forte eccesso rispetto alla domanda locale, non può ignorare che quei prodotti finiranno in altre zone dove la vendita è vietata;

dunque per la magistratura americana, la responsabilità del produttore non termina con la cessione del prodotto ad un intermediario, ma permane fino all'utilizzo del prodotto finale;

così, il fornire a un commerciante svizzero, o a un mediatore montenegrino, enormi quantitativi di sigarette, certamente superiori al consumo prevedibile dei rispettivi Paesi, senza verificare che la destinazione finale delle « bionde » non sia il contrabbando verso l'Italia, espone i produttori americani all'accusa di contrabbando;

il contrabbando di sigarette costa all'erario migliaia di miliardi, per i mancati incassi delle tasse sui tabacchi e per le crescenti spese sostenute per fronteggiare l'emergenza contrabbando, che in Puglia ha assunto l'aspetto di un confronto armato fra le forze dell'ordine e i malavitosi che scortano i carichi di sigarette;

il danno non è solo finanziario, perché la guerra dei contrabbandieri ha già causato diverse vittime innocenti —:

se il Governo italiano non ritenga di citare innanzi alla magistratura statunitense i produttori di sigarette americani per costringerli a sospendere le forniture agli intermediari che alimentano il contrabbando verso il nostro Paese e per richiedere a titolo di risarcimento le imposte evase e il costo delle spese sostenute per combattere il contrabbando. (4-26388)

STORACE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il signor Giuseppe Govoni di Cento, provincia di Ferrara, presentava in data 25 agosto 1997 alla sede Inps di Ferrara domanda intesa ad ottenere la pensione di anzianità nella gestione esercenti attività commerciali;

con provvedimento datato 29 ottobre 1998 la sede Inps di Ferrara — Ufficio RCV — sportello polifunzionale comunicava al signor Govoni che nonostante in suo favore risultassero regolari per il periodo maggio 1967-ottobre 1970 i contributi nella gestione speciale dei Commercianti in qualità di coadiuvante del fratello Enzo proprietario dell'esercizio, risultava all'ente che quest'ultimo era iscritto solo dal mese di settembre 1970, « in quanto per il periodo precedente non era in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione negli elenchi normativi esercenti attività commerciali, poiché svolgeva altre attività » e quindi non era possibile convalidare la contribuzione del periodo in oggetto ritenuta indebitamente versata e da annullare;

in data 9 novembre 1998 a seguito dell'annullamento l'istituto respingeva anche la domanda di pensione;

risulta all'interrogante che la regolare iscrizione del titolare con la relativa denuncia dei dati richiesti per legge nel termine previsto rispetto alla data dell'inizio dell'attività commerciale denunciata alla CCIAA di Ferrara è l'8 maggio 1967, la licenza per l'esercizio del commercio di vendita al pubblico rilasciata dal comune di Cento risale alla medesima data e che da tale momento il signor Enzo Govoni abbia svolto con carattere di sostanziale esclusività l'attività commerciale, lavorando e gestendo il negozio personalmente in tutto il profilo direttivo-organizzativo dell'impresa, mentre il coadiutore signor Giuseppe Govoni si occupava principalmente della conduzione di altro punto vendita della medesima ditta;

inoltre l'obbligo contributivo insorge proprio in diretta conseguenza della sussistenza dell'iscrizione o comunque dei presupposti che obbligano all'iscrizione medesima;

se poi per « altra attività » può essere individuata in quella di coltivatore diretto per essere stato il signor Enzo Govoni negli elenchi nominativi CD/CM, va evidenziato che lo svolgimento di altro tipo di attività non sia elemento tale da escludere *sic et simpliciter* la legittimità dell'iscrizione negli elenchi nominativi e nel caso di cumulo contributivo viene applicato quanto previsto dalla vigente normativa in materia (articolo 6 legge n. 9 del 9 gennaio 1963);

appaiono dunque pienamente presenti tutti i presupposti per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, sia in capo al titolare della ditta, sia per quanto riguarda il coadiutore Giuseppe Govoni, con il conseguente obbligo contributivo, regolarmente osservato per entrambi i soggetti, e il correlato diritto alle prestazioni previdenziali, né si comprende d'altra parte come l'attività commerciale non possa essere considerata prevalente rispetto a quella agricola ma anche rispetto a qualsiasi altra attività lavorativa;

si rileva inoltre l'estremo grave ritardo con il quale l'Inps ha contestato la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione del signor Govoni Enzo, titolare dell'attività di cui il signor Giuseppe Govoni era coadiutore che a distanza di oltre trent'anni dispone l'annullamento di tale contribuzione, anche alla luce di una recentissima decisione della Commissione regionale per l'artigianato per l'Emilia Romagna che investita di analoga questione ritiene infatti che « la decorrenza dei procedimenti di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, per le imprese individuali, va dalla data di adozione del provvedimento della CPA, mentre la decorrenza dei provvedimenti di iscrizione, modificazione e cancellazione negli elenchi previdenziali e assistenziali per effetto di quanto stabilito

dalle leggi obbligatorie in materia legge n. 1533 del 1956 e legge n. 463 del 1959 va dalla data dell'evento nell'ambito però del termine prescrizione di 5 anni previsto dalla normativa vigente » -:

se all'atto dell'iscrizione l'organo all'epoca preposto alla compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti, rilevò irregolarità tali che potessero escludere la presenza dei presupposti di legge ed in caso affermativo perché nessuna notizia sia stata mai comunicata in seguito ai signori Govoni;

per quali motivi all'atto dell'annullamento da parte dell'Inps della richiesta dell'erogazione della pensione di anzianità del signor Govoni Giuseppe, il suddetto istituto non abbia specificato quale sia « l'altra attività » svolta dal signor Govoni Enzo, se in ragione di tale circostanza sia stata operata la cancellazione del medesimo dagli elenchi degli esercenti per il periodo contestato e nel caso quando e a mezzo di quale provvedimento, non risultando all'interessato alcuna notifica in merito;

se l'Inps abbia realmente verificato o meno l'esistenza dei presupposti che fondavano l'iscrizione del signor Govoni Enzo negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale o se tale decisione sia stata assunta senza una reale istruttoria e sulla base di criteri assai discutibili e comunque non condivisibili, senza cioè una reale indagine sugli elementi inerenti all'attività del Govoni;

se non ritenga di dover intervenire affinché venga annullato o comunque revocato il provvedimento dell'Inps di Ferrara che ha fatto perdere al signor Govoni Giuseppe il diritto alla pensione di anzianità dopo che lo stesso aveva cessato l'attività lavorativa facendo affidamento sulla validità della propria contribuzione, mai contestata in trent'anni di onesto e duro lavoro. (4-26389)

STORACE. — *Ai Ministri della sanità, dell'ambiente e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la tutela delle condizioni igienico-sanitarie e della sicurezza dei cittadini è un compito fondamentale del governo e, pertanto, è necessario che lo stesso si prodighi per conseguire questo scopo;

nella città di Roma, nei quartieri di Serpentara, Vigne Nuove, Colle Salario, numerosi cittadini assegnatari degli stabili Iacp siti in Via B. De Muro, Via E. Pinza, Via C. Badiali, Via A. Guasti, Via S. Tofano, Largo C. Elmo, Via Vigne Nuove, lamentano da anni, tramite esposti e denunce alle autorità di pubblica sicurezza, le disastrose situazioni igienico sanitarie nelle quali versano, a causa del disinteresse degli uffici competenti dello Iacp e del comune di Roma, peraltro tempestivamente e da lungo tempo sollecitati;

le autorità competenti sono state sollecitate da molto tempo a predisporre gli atti per la verifica della rete fognaria negli stabili in precedenza citati, una verifica certificata, da parte della competente Asl RM/A, delle condizioni igienico sanitarie nelle cantine degli immobili di cui sopra e, conseguentemente, ad intervenire per risanare la grave situazione venutasi a creare;

nonostante la massiccia campagna di prevenzione sul versante della sicurezza dei cittadini, si trascura poi di fatto la stessa non provvedendo a ripristinare tempestivamente la funzionalità degli impianti di illuminazione esterni ed interni degli stabili in precedenza menzionati, ancora quasi del tutto inutilizzabili —:

come si sia giunti ad una situazione di tale degrado che, peraltro, si trascina da lungo tempo, senza alcun intervento da parte delle competenti autorità, ravvisando in tale mancanza una sicura omissione di atti d'ufficio da parte di tutti gli enti ed uffici competenti;

quali misure urgenti si intendano intraprendere per risolvere definitivamente i gravi disagi creati a nostri cittadini, peraltro con pari diritti degli altri ai quali tali inconvenienti vengono evitati. (4-26390)

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, della sanità e per le politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che:

con decreto legislativo 626 del 1994 sono recepite norme della Comunità europea sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro;

nonostante tale chiara disciplina, con decreto ministeriale 1° febbraio 1997 del ministero della difesa all'articolo 2 è previsto che « in caso di rilievo per infrazioni alle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro, le competenti autorità disporranno specifica inchiesta, ai sensi dell'articolo 23 del R.A.U., per accertare l'eventuale dolo o colpa grave dei rispettivi « Datori di Lavoro » o Dirigenti. Gli oneri delle ammende previste dalla vigente normativa saranno imputati, in via transitoria, sul capitolo 1100 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa, fatta salva ogni rivalsa dell'Amministrazione nei confronti degli interessati riconosciuti responsabili dalla commissione d'inchiesta di cui sopra od in caso di sentenza irrevocabile o di esecutività di decreto penale » —:

se non appaia illegittima l'imputabilità dell'ammenda su un capitolo del ministero della difesa, per il fondamentale principio, previsto dalla Costituzione, che la responsabilità penale è personale poiché non può trasferirsi l'onere corrispondente al pagamento dell'ammenda, perché così facendo si sancirebbe una surrettizia responsabilità penale a carico di un altro soggetto (amministrazione statale) estraneo al reato commesso;

se siano stati stabiliti chiaramente, i doveri e le responsabilità penali al riguardo;

se non appaia contraddittorio il fatto che con il pagamento dell'ammenda, si sancirebbe, di fatto l'impossibilità di operarsi la rivalsa successiva, sia perché si è in presenza di reati dove è difficilmente riscontrabile il dolo o la colpa grave, sia perché il pagamento della sanzione è causa di estinzione del reato, con la conseguenza pratica che la rivalsa non opera mai;

se l'applicazione di tale norma non abbia causato un danno erariale e/o un costo ingiustificato a carico della collettività e di quale entità;

se tutto ciò non sia in contrasto con la piena applicazione della normativa comunitaria sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro, con il succitato « decreto » e non possa causare un pericoloso precedente di inapplicazione di norme comunitarie, con relative sanzioni previste. (4-26391)

FRAU. — *Al Ministro degli affari esteri.*
— Per sapere — premesso che:

l'accordo sindacale, relativo al personale scolastico, voluto soprattutto dalla Cgil, ma accettato anche da Cisl, Uil e Snals, prevede quanto segue: « il personale scolastico in servizio all'estero alla data del 31 agosto 1996 può ottenere una nuova assegnazione nel limite massimo del 50 per cento dei posti vacanti;

quindi, se i posti sono ad esempio due, uno di questi è assegnato al primo in graduatoria tra quei soggetti che sono già all'estero e l'altro al primo in graduatoria tra i docenti che attualmente prestano servizio in Italia, ma se invece il posto è uno solo, in base all'accordo sindacale sopra menzionato, il Ministro degli affari esteri nomina non quello che in assoluto è il primo in graduatoria ma colui che, nella stessa graduatoria è il primo tra i docenti tutt'ora in Italia;

è evidente la discriminazione prevista dalla norma dell'accordo sindacale e ciò, tra l'altro sembra essere in contrasto con il principio di eguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione —:

quale sia l'esatta interpretazione della norma dell'accordo sindacale sopra citato;

se non sia necessario rivedere lo stesso accordo che, apparentemente, sacrifica i legittimi diritti dei vincitori di concorso. (4-26392)

STORACE. — *Ai Ministri delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il sistema di comunicazione denominato Gsm consente l'invio di brevi messaggi testuali da un terminale ad un altro;

tali messaggi sono detti Sms;

negli ultimi mesi, come ha fatto più volte notare anche la stampa nazionale, tali messaggi hanno preso sempre più piede tra i milioni di utenti della telefonia mobile, divenendo, a pieno diritto e prepotentemente, quasi uno status comunicativo;

il costo che l'utente paga per ogni singolo messaggio è: per quanto riguarda Tim, lire 250 (Iva 20 per cento esclusa) per le schede ricaricabili e lire 150 (Iva 20 per cento esclusa) per i contratti; per quanto riguarda Omnitel: lire 200 Iva inclusa per le schede ricaricabili e lire 195 Iva inclusa per i contratti; per quanto riguarda Wind, sono gratuiti in forma promozionale fino al 15 novembre;

relativamente alle schede ricaricabili, quando si esaurisce il credito: per l'utente Tim cessano automaticamente tutti i servizi, compresa la ricezione dei Sms, tranne la ricezione delle chiamate per il periodo di un anno; per l'utente Omnitel rimane attiva la ricezione dei Sms per un periodo di circa quindici giorni;

di contro, l'utente che invia il Sms ad un telefonino con credito zero non riceve alcuna comunicazione dell'impossibilità di

ricezione e, anzi, paga normalmente il Sms mandato che per Tim non sarà mai ricevuto se chi riceve non ricarica la scheda entro 48 ore, per Omnitel sarà invece ricevuto al momento della ricarica, qualunque sia il lasso di tempo passato con credito zero —:

come giudichi il comportamento gestionale della Tim, che preleva soldi dai crediti dei clienti che, ignorando l'indisponibilità alla ricezione di telefonini che possono aver raggiunto in qualunque momento il credito zero, pagano per un servizio che, sempre a loro insaputa, non verrà loro offerto;

se non si ritenga doveroso imporre ai gestori il servizio di ricezione dei Sms anche quando il ricevente ha credito zero dato che comunque tali messaggi sono pagati all'origine;

quanto sia il reale costo dei gestori per ogni singolo Sms;

se non si ritenga opportuno di intervenire, anche tramite l'*authority* per le telecomunicazioni, chiedendo un livellamento dei prezzi dei messaggi Sms considerando anche l'importanza sociale che questi sono andati a rivestire. (4-26393)